

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

VOLUME LXII
(2019)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2019 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3164-4

ISSN 1972-8441

La pubblicazione dei contributi proposti a questa Rivista è subordinata – secondo il procedimento di *peer review* – alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano i contributi con il sistema del *double-blind*. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IURA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni lupiensi, Diritto@storia, TSDP), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

I contributi, muniti di *abstract* in lingua inglese e parole chiave, vanno inviati al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaup@unipa.it.

Composizione: Carla Degiacomi - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Raimondo Santoro	Palermo
Emanuele Stolfi	Siena
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaupa@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico-giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

ARTICOLI

U. AGNATI, Echi di giurisprudenza classica in Isidoro di Siviglia. Un'analisi di Isid., <i>diff.</i> 1.434	3
P. CERAMI, ' <i>Ius est ars boni et aequi</i> '. Un riesame della definizione celsina	35
P. COSTA, Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull'ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)	83
S.A. CRISTALDI, Liv. 41.8.10: in margine al problema della configurazione del rapporto fra il <i>filius in mancipio</i> manomesso e il suo manomissore	133
A. CUSMÀ PICCIONE, La perduta <i>lex Constantiniana</i> ricordata in C. 5.27.5: spunti per una 'rilettura'	155
G. D'ANGELO, Sul regime classico dell' <i>indefensio</i> nelle azioni nossali	175
G. FALCONE, Riflessioni sulla <i>conventio</i> in D. 2.14.1.3	195
S. SCIORTINO, Le costituzioni superflue del Codice di Giustiniano, secondo Taleleo	219
E. STOLFI, Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico. Alcune riflessioni	247

NOTE

F. DI CHIARA, Garsia Mastrillo e Giovanni Francesco Rao. Due facce di uno stesso ceto	271
E. DOVERE, L'idea di un diritto fondativo e inclusivo: D. 1.1.5	287
J.H.A. LOKIN, Critica testuale e 'interpolazioni mancate'	299
F. TERRANOVA, Sui <i>nomina</i> ' <i>consequentia ... rebus</i> ' in I. 2.7.3	309

VARIE

T. DALLA MASSARA, Conoscenza, comparazione e problemi di comparazione diacronica: a vent'anni dai Fondamenti del diritto europeo	331
--	-----

FRANCESCO DI CHIARA
(Università di Palermo)

Garsia Mastrillo e Giovanni Francesco Rao.
Due facce di uno stesso cetto

ABSTRACT

This article aims at analyzing in-depth the culture and social role of judges in Sicily in the 16th and 17th centuries. Although being very different from each other, the figures of Mastrillo and Rao share the same social belonging and the same legal culture: both are representatives of the social class of Sicilian magistrates, whose historical reality must be considered in all its complexity.

PAROLE CHIAVE

Riforma delle magistrature; giudice; giurista; Rao; Mastrillo.

GARSIA MASTRILLO E GIOVANNI FRANCESCO RAO. DUE FACCE DI UNO STESSO CETO

L'esiguità degli studi sul sistema giudiziario e sulla *scientia iuris* del Regno di Sicilia in età moderna è principalmente da addebitare al sostanziale disinteresse della storiografia giuridica.¹ Gli storici del diritto, infatti, hanno preferito per lungo tempo concentrarsi sulle origini del *Regnum*, identificando nel dominio normanno il termine *a quo* in una linea di continuità che percorrerebbe le istituzioni giudiziarie siciliane fino ai primi dell'Ottocento.² Si tratta di un indirizzo storiografico la cui compiuta formulazione si può già rinvenire nella giuspubblicistica siciliana di inizio Diciannovesimo secolo. In questo periodo, infatti, la ricerca di elementi e caratteri comuni, nelle istituzioni isolate, risalenti all'età normanna, era funzionale alla difesa del mito della "nazione siciliana" e delle strutture politiche e giuridiche tradizionali.³ Si fissava così un'ininterrotta linea lunga sette secoli, in cui anche le innegabili fratture istituzionali vengono viste come tasselli, spesso enfatizzati, ma comunque rientranti nella continuità.⁴

Ma è stato proprio a causa dell'enfatizzazione di questo percorso a ritroso e di una pre-

¹ Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ) 1992, 109-158; V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983. Sia pur per un periodo più risalente, si veda B. PASCIUTA, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, 41-68 e la bibliografia ivi citata.

² Sulla tesi della sostanziale continuità delle istituzioni siciliane durante i sette secoli di esistenza del *Regnum Siciliane* cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore* cit.; nello stesso senso si veda anche G. FALLICO, *Magistrature ed archivi in Sicilia*, (Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni – Università degli Studi di Messina, *working papers* n. 1, dattiloscritto) Messina 1987, 13-32.

³ Sul punto cfr. M.A. COCCHIARA, *Istituzioni Giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano 2003, 105-107; EAD., *Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento*, in A. DE BENEDICTIS (a cura di), *Costruire lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra 800 e 900*, Bologna 2003, 59-101; M. CARVALE, *Alle origini di un mito: la dottrina giuridica della Restaurazione e la monarchia normanna*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, 233-314. Secondo M. BELLOMO, *Problemi e tendenze della storiografia giuridica siciliana tra Ottocento e Novecento*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, Palermo 1977, 989-1004, l'amor di patria «portava, proprio fra Ottocento e Novecento, a grandi accanimenti nelle dispute sulle 'origini' di ogni istituto giuridico e di ogni norma giuridica» (ID., *op. cit.*, 1000). Anche M. BLOCH, *Apologia della storia*, Torino 1969, 43-48, ha dedicato un capitolo all'*idolo delle origini*, per analizzarne storicamente il mito nella storiografia di quegli anni.

⁴ Critica rispetto alla tesi continuista è B. PASCIUTA, *In Regia Curia* cit., 42 ss., che intravede proprio in questo approccio una delle cause del ritardo nello studio delle peculiarità istituzionali della monarchia trecentesca.

sunta continuità fin dalla fondazione del *Regnum*, che la storiografia tradizionale non ha colto appieno i mutamenti nelle istituzioni giudiziarie dell'Isola in età moderna, ma soprattutto la reale rilevanza della cultura giuridica di questo periodo. Si tratta di lacune che non hanno permesso di comprendere la complessità di un ceto sociale, quello dei *togati* siciliani, i cui esponenti, dalla seconda metà del XVI secolo, divengono protagonisti del sistema giudiziario allo stesso tempo sia come giudici nelle corti supreme dell'Isola che come autorevoli giuristi nel panorama della scienza giuridica. Fattore rilevante nell'avverarsi di questa crasi tra il mondo della prassi giurisprudenziale e quello della dottrina giuridica fu certamente la definizione del sistema giudiziario del Regno di Sicilia, che proprio nel medesimo lasso di tempo veniva a concretizzarsi. Il processo di stabilizzazione degli alti tribunali siciliani, iniziato verso la metà del secolo XV, giunge infatti a maturazione con la prammatica *De reformatione tribunalium* di Filippo II del novembre del 1569.⁵

La riforma tendeva ad omologare le istituzioni giudiziarie dell'Isola a quelle milanesi e napoletane, cercando di rispondere all'esigenza di razionalizzare l'amministrazione della giustizia.⁶ Il fine politico del provvedimento era quello di escludere l'aristocrazia dai ranghi delle magistrature apicali del *Regnum*, a vantaggio del ceto togato, a cui la previsione normativa riservava la maggior parte dei posti nei ruoli giudicanti proprio all'interno dei tribunali regi. In tale direzione, vanno letti l'affidamento a giudici eletti *ad meram regiam voluntatem*, ma di fatto perpetui, delle presidenze dei supremi tribunali siciliani, e la soppressione di alcuni antichi uffici giudiziari, come quello del Maestro giustiziere, da sempre riservati alla nobiltà feudale. Con la prammatica del 1569 veniva sostanzialmente definita una nuova struttura delle magistrature dell'Isola. Al vertice del sistema si collocavano tre tribunali, la Regia Gran Corte, il Concistoro della Sacra Regia Coscienza e il Tribunale del Real Patrimonio, che si occupava di finanza pubblica e contese fiscali.⁷ Le tre supreme magistrature operavano in un sistema di appelli ordinari reso complesso dalla necessità di tre sentenze conformi per ottenere il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale.⁸

⁵ *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. CESINO FOGLIETTA, *Pragmaticae Regni Siciliae*, II, Panormi 1700, 1-7 e in F.P. DI BLASI, *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae*, III, Panormi 1791. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei Parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 95 ss.; O. CANCELILA, *Filippo II e la Sicilia*, in L. LOTTI, R. VILLARI (a cura di), *Filippo II e il Mediterraneo*, Roma-Bari 2003, 130 ss.; in generale cfr. R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, 3 voll., Palermo 1831-1833, 541-543. Sulla politica di Filippo II, si rinvia, per tutti, a H.G. KOENISBERGER, *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London 1951.

⁶ Sulle riforme giudiziarie poste in essere dalla corona spagnola nei possedimenti nella penisola italiana, si rinvia a M. BELLABARBA, *La giustizia nell'Italia moderna XVI-XVIII secolo*, Roma-Bari 2008, 40-76 e alla bibliografia ivi citata.

⁷ Cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio del Consultore* cit., 109-158; V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 79-97.

⁸ In particolare, contro le sentenze della Gran Corte era possibile proporre appello al Concistoro della Sacra Regia Coscienza; contro le decisioni del Concistoro ci si poteva appellare alla Gran Corte (nella composizione criminale); le sentenze di questa erano appellabili innanzi alla Gran Corte (come giudice per le cause delegate) e contro quest'ultima si poteva adire il Concistoro (come tribunale per le cause delegate). Infine, contro le sentenze del Tribunale del Real Patrimonio si poteva proporre appello al Regio Consiglio. Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia comparata con le leggi italiane e straniere dai tempi antichi sino ai presenti*, II, Palermo 1874, 197; V. SCIUTI RUSSI, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984, 17-25.

La riforma prevedeva, inoltre, la durata biennale per i giudici del Concistoro e della Regia Gran Corte. La linea della perpetuità era prevalsa, invece, per i Presidenti dei tre supremi tribunali e per tutti i giudici del Real Patrimonio. Questa distinzione tra magistrati perpetui e magistrati temporanei causò una spaccatura profonda all'interno del ceto togato. I Presidenti delle tre corti supreme, infatti, esercitavano un potere pressoché illimitato nell'amministrazione della giustizia e nel controllo sugli altri componenti del collegio. Inoltre, i tre Presidenti formavano insieme al consultore (anch'egli giureconsulto) una "giunta" ristretta all'interno del Sacro Regio Consiglio; la "giunta" divenne, prima per via di prassi e poi con riconoscimento normativo, l'organo consultivo più ascoltato dal viceré nelle questioni giuridiche maggiormente rilevanti.⁹ Allo stesso modo crebbe il prestigio e il potere del Tribunale del Real Patrimonio. Questa corte, i cui componenti erano tutti perpetui, controllava il contenzioso tra fisco e privati, e inoltre gestiva la finanza del Regno, il debito pubblico e gli appalti delle entrate fiscali. Si trattava di settori strategici che permettevano ai giudici del Real Patrimonio di entrare in contatto con l'alta finanza isolana e di fare con essa lucrosi affari, approfittando del ruolo ricoperto all'interno del tribunale.¹⁰

I giudici temporanei, di durata biennale, invece, pur godendo anch'essi del prestigio derivante dall'essere magistrati in uno dei supremi tribunali, subivano il rapido avvicendamento nelle corti del Regno. e solitamente nell'intervallo tra una carica e l'altra, mentre tornavano ad esercitare l'avvocatura, si mettevano al servizio dell'aristocrazia.

Anche per questo, l'intento di Filippo II di creare attraverso la sua riforma un ceto togato autonomo dalla nobiltà feudale, simile a quello napoletano, era destinato al fallimento.¹¹ I giudici dell'Isola, infatti, fossero essi perpetui o temporanei, erano accomunati dall'intento di utilizzare la carriera magistratuale per conseguire quell'arricchimento che gli avrebbe permesso di collocare la propria famiglia nei ranghi della nobiltà feudale. Per questa ragione, in Sicilia, il ceto dei togati sosteneva sovente posizioni fortemente conservatrici e contrarie ad ogni mutamento politico istituzionale che potesse intaccare le prerogative proprie e della nobiltà, alla quale era assai spesso strutturalmente legato.¹²

I magistrati siciliani, tra Cinque e Seicento, rappresentavano quindi un'élite sociale che,

⁹ Sul tema si rinvia a V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 79 ss.; F. DI CHIARA, *Le raccolte di decisioni. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo 2017, 61-62.

¹⁰ V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 100 ss., oltre a segnalare i numerosi abusi e gli illeciti arricchimenti perpetrati dai giudici del Real Patrimonio, sottolinea come: «il fatto stesso che il governo centrale volle perpetui i sei maestri razionali del Patrimonio (compresi i togati, prima biennali) e che successivamente promulgasse alcune prammatiche per rendere più efficiente il funzionamento del tribunale, costituiscono segni della preponderanza acquisita dall'amministrazione finanziaria rispetto a quella giudiziaria» (102).

¹¹ Anche grazie al lungo periodo di vice regno dell'energico ed esperto don Pedro de Toledo, fedelissimo di Carlo V, si avviò a Napoli una riforma dei tribunali del Sacro Regio Consiglio e della Sommaria, e nel 1542 anche del Collaterale che mirava all'esclusione della nobiltà dalle più importanti sedi istituzionali del Regno. Tutto questo a vantaggio del ceto dei magistrati togati, non nobili di nascita, che divennero effettivamente unici interlocutori con la corona nel governo locale. Cfr. R. AJELLO, *Il problema storico del Mezzogiorno. L'anomalia socio-istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento*, Napoli 1994.

¹² Cfr. A. ROMANO, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, A. WIJFFELS (a cura di), *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, 1, Berlin 1997, 151; M. BELLA-BARBA, *La giustizia nell'Italia* cit., 23-40.

a differenza di quanto avvenne negli altri domini spagnoli nel territorio italiano, non fu in grado di porsi come un interlocutore privilegiato del sovrano nel governo del territorio. Le politiche di promozione sociale, le strategie patrimoniali e le alleanze matrimoniali perseguite dal ceto stesso impedirono di conseguire una piena autonomia dalla nobiltà feudale, con la quale intrattenne rapporti clientelari particolarmente stretti. Un esempio utile a dare concretezza a quest'immagine del ceto togato siciliano può essere fornito dal ritratto della vita del giudice Giovanni Francesco Rao.

Nella Sicilia di fine Cinquecento, Giovanni Francesco Rao, il Presidente del Tribunale della Regia Gran Corte, era comunemente conosciuto come il *Presidente della giustizia*. In ragione dell'onnipotenza e del carattere personalistico utilizzati, infatti, il supremo magistrato era ritenuto spesso unico dispensatore di giustizia nel *Regnum*.¹³

Le ascendenze familiari, soprattutto nel ramo paterno, indirizzarono gli studi e la carriera di Giovanni Francesco Rao verso l'esercizio dell'attività forense.¹⁴ Dagli anni settanta del secolo Sedicesimo, egli iniziò la scalata verso le posizioni di vertice all'interno delle magistrature siciliane. Rao, infatti, fu giudice stratigoziale della città di Messina per tre volte, tra il 1572 ed il 1578. Quasi parallelamente ricopriva cariche di rilievo nei supremi tribunali del *Regnum*. In particolare, fu giudice della Regia Gran Corte in sede civile dal 1573 al 1575 e dal 1579 al 1581, Presidente del tribunale del Real Patrimonio, oltre che avvocato fiscale della Regia Gran Corte in sede criminale.¹⁵

Durante l'espletamento di quest'ultimo ufficio, Rao divenne uno dei più stretti collaboratori del viceré Marco Antonio Colonna. Fu proprio questo rapporto col viceré, unito alla condivisione della sua politica, a costare a Rao il coinvolgimento nella visita generale organizzata in Sicilia nel 1583 dal governo di Madrid. Si trattava di un controllo che la monarchia esercitava sugli amministratori periferici dei domini italiani, che sia pur non coinvolgendo formalmente il viceré si traduceva spesso in una valutazione critica delle sue scelte politiche.¹⁶

In tal senso, quella iniziata da Gregorio Bravo de Sotomayor nel 1583 in Sicilia, fu una visita sollecitata dagli ambienti della corte madrilenza collegati all'Inquisizione e al contem-

¹³ Cfr. B. POMARA SAVERINO, «*Sicilia no consiente medianía en el que gobierna*». *La dura prova di Osuna come viceré di un'isola*, in E. SÁNCHEZ GARCÍA, C. RUTA (a cura di), *Cultura della guerra e arti della pace. Il III Duca di Osuna in Sicilia e a Napoli (1611-1620)*, Napoli 2012, 175.

¹⁴ Nato a Taormina nel 1533, Giovanni Francesco Rao era, infatti, figlio del dottore in legge Francesco di origini messinesi e di Antonia Grugno, nobile di Taormina dalla cui famiglia, Giovanni Francesco ricevette per donazione (nel 1577) le terre allodiali di San Filippo e Marzacchina. Per informazioni biografiche su Giovanni Francesco Rao, si rinvia a F. DI CHIARA, *Rao Giovanni Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* vol. 86, Roma 2016, 489-491.

¹⁵ F. DI CHIARA, *Rao Giovanni Francesco* cit., 489 ss.

¹⁶ L'istituto della visita, introdotto per la prima volta a Napoli nel 1533, venne esteso a tutti i domini italiani della corona spagnola entro la prima metà del secolo. Il visitatore era un ministro non nazionale il quale mettendo in atto una procedura di stampo inquisitorio, svolgeva un'inchiesta straordinaria su tutti i ministri ed ufficiali, ad eccezione del viceré. Lo scopo dichiarato era quello di accertare come i funzionari locali avessero esercitato le loro cariche, ma nei fatti l'istituto si prestò col tempo a prevalenti finalità politiche, spesso di censura nei confronti dei viceré, colpiti indirettamente dalle visite nei confronti dei propri collaboratori di governo. Cfr. P. BURGARELLA, G. FALLICO (a cura di), *L'archivio dei Visitatori generali di Sicilia*, Roma 1977; M. PEYTAVIN, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid 2003; G. MACRÌ, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, in *Mediterranea. Ricerche storiche* 13, 2008, 385-400. Si vedano inoltre, i saggi raccolti in *Gouverner les hommes, gouverner les âmes*, Paris 2016.

po profondamente ostili a Marco Antonio Colonna.¹⁷ Il viceré, infatti, si era apertamente schierato contro il Tribunale del Sant'Uffizio e le usurpazioni da esso perpetrate a danno della giurisdizione dei tribunali regi. Così, con la visita, si volle colpire il viceré attraverso i suoi più stretti collaboratori, il cugino Pompeo Colonna, strategoto di Messina, Luca Cifuentes, presidente della Gran Corte, ma soprattutto i due più esposti ministri del partito viceregio: Giovanni Francesco Rao ed Alfonso de Franchis, rispettivamente avvocato e procuratore fiscale della Gran Corte. Anche grazie alle accuse, non connesse direttamente al loro ufficio quanto piuttosto all'esecuzione degli ordini ricevuti da Colonna, i due magistrati furono sottoposti a pene scarsamente afflittive rispetto alle ben più gravi richieste di condanna del visitatore. Con le sentenze del 1588, infatti, Rao venne sottoposto ad una pena pecuniaria di ottocento scudi ed alla sospensione di sei mesi dal proprio ufficio, mentre de Franchis patì soltanto un'ammenda di seicento scudi.¹⁸

Superate le difficoltà connesse alla visita, Rao, nell'ultimo decennio del secolo Sedicesimo, raggiunse la carica più elevata nella gerarchia delle magistrature del *Regnum*. Nel 1590, infatti, alla morte del presidente Luca Cifuentes, ricoprì l'interim della presidenza della Gran Corte, conferita a Modesto Gambacorta. Nel 1593, acquisì la titolarità dell'ufficio che resse fino alla morte.¹⁹

Il Presidente Rao amministrò il Tribunale in maniera autoritaria, ostentando l'onnipotenza di un sommo magistrato che gestiva la giustizia con il fine primario di arricchire sé stesso e la propria famiglia. In tal senso, indirizzava le sentenze dei giudici biennali, commetteva intimidazioni nei confronti di quegli ufficiali che non si piegavano al suo volere, vendeva illecitamente uffici giudiziari subalterni, riceveva spesso denaro e regali dalle parti in lite. Nel 1600 acquistò dal marchese di Geraci la baronia di Gallina.²⁰ Dal 1594, fu più volte nel deputato del regno.²¹ Agli inizi del secolo Diciassettesimo, il patrimonio di Rao, modesto fino alla nomina a Presidente della Regia Gran Corte, fu stimato nella ragguardevole cifra di sessantamila scudi, distribuiti tra feudi, terre, case, rendite, mobili ed ornamenti preziosi. Appare evidente che grazie al potere originato dalle alte cariche magistraturali ricoperte e all'uso personalistico della giustizia, Giovanni Francesco Rao riuscì a cementare una rete di clientele utili ad irradiare la sua influenza anche in ambito economico e politico. Sempre servendosi del proprio ruolo istituzionale, il Presidente Rao, attraverso scambi illeciti di favori, ottenne inoltre di inserire la propria discendenza tra i ranghi della nobiltà siciliana. Per far ciò mise in atto un'attenta politica matrimoniale per i quattro figli, riuscendo così ad imparentarli con altrettanti casati nobiliari dell'Isola.²²

¹⁷ Sul tema, si rinvia a N. BAZZANO, *Marco Antonio Colonna*, Roma 2003, 242, 296, 322.

¹⁸ Cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 159-163.

¹⁹ Cfr. F. DI CHIARA, *Rao Giovanni Francesco* cit., 489 ss.

²⁰ Il tema è ampiamente trattato da F. SAN MARTINO DE SPUCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai giorni nostri*, Palermo 1924. 421.

²¹ In particolare fu deputato nel 1597, nel 1603 ed infine nel 1609.

²² Già dal tempo in cui era avvocato fiscale della Regia Gran Corte, aveva fatto sequestrare, al fine di costringerlo a sposarsi con una sua figlia, il quattordicenne barone della Monica. Un'altra figlia la diede invece in sposa al primogenito del barone di Spaccaforro, promettendo a quest'ultimo favori di natura giudiziale utili a salvarne il disastrato patrimonio, in cambio del consenso al matrimonio. Simile scambio di "favori" condusse al matrimonio tra Anna, figlia del principe di Buscemi, con Giuseppe Rao, terzogenito del Presidente. Infine, l'ultimo figlio, Ludovico Rao, Maestro Razionale del Patrimonio, sposò una ricca orfana di Castrogiovanni. Cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., 194-199.

Le estorsioni e le violenze di cui si era reso protagonista Giovanni Francesco Rao, oltre ai comportamenti del figlio Vincenzo, accusato per crimini quali sodomia e omicidio, suscitavano scandalo ed accuse circostanziate che giunsero sino a Madrid. Quasi come un atto dovuto, nel 1603 fu allora commissionata al reggente del Sacro Regio Consiglio di Napoli, Giovanni Tommaso Salamanca, una visita particolare nei confronti del Presidente Rao. Quella che formalmente doveva essere una visita, in realtà era stata concepita come un modo per scagionare Rao dalle accuse ascrittegli e salvaguardarne l'immagine di limpido ed autorevole uomo di legge. Il visitatore non venne nemmeno munito del potere di sospendere l'inquisito dall'ufficio, da ciò derivò l'impossibilità stessa di svolgere l'istruttoria, stante l'assenza di testimoni disposti a deporre contro un così potente e vendicativo personaggio. Giovanni Tommaso Salamanca, preso atto della protezione assicurata al Presidente Rao sia all'interno della corte madrilena che in Sicilia dal viceré duca di Feria, abbandonò l'incarico. In una successiva visita generale del Regno condotta da don Ochoa de Luyando tra il 1605 ed il 1609, il presidente Rao risultò uno degli amministratori locali più coinvolti. Nelle susseguenti sentenze del 1614, di cui il viceré duca di Osuna non diede pubblica lettura, Giovanni Francesco Rao venne considerato colpevole di venticinque delitti, su un totale di sessantadue imputazioni. Le pene a cui il Presidente e gli altri ministri ritenuti colpevoli vennero condannati furono comunque esclusivamente pecuniarie.²³

Nonostante rimanesse un magistrato discusso e controverso, Giovanni Francesco Rao conservò il suo ufficio di presidente della Regia Gran Corte. Negli ultimi anni di vita, inoltre, la complessità del suo personaggio si arricchì di un ulteriore connotato, una spiccata devozione cattolica. In pieno spirito controriformistico e a fini salvifici, entrò, ormai ottantaduenne nella Compagnia di Gesù quale fratello laico. Pronunciò i voti solenni poco prima della morte che lo colse il 20 dicembre 1618.²⁴

Come appena visto, la biografia di Giovanni Francesco Rao restituisce l'immagine di uno dei più potenti e discussi magistrati siciliani operanti tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Grazie a un uso spregiudicato delle posizioni apicali rivestite nelle supreme magistrature dell'Isola, accumulò un ingente patrimonio, collocò in matrimonio i figli e le figlie nelle principali famiglie del baronaggio e, nonostante gli illeciti conclamati emersi in occasione delle periodiche "visite" dei funzionari madrileni, esercitò fino alla morte la carica di Presidente della Regia Gran Corte.

Biografie come quella di Rao, hanno offerto un supporto ed una conferma al giudizio negativo che la storiografia giuridica ha tradizionalmente riservato al ceto togato siciliano in età moderna. In esse, l'interpretazione storiografica dominante ha rinvenuto tutti quei fattori che non avevano permesso ai magistrati siciliani di sfruttare compiutamente l'opportunità politica offerta dalla prammatica *De reformatione tribunalium* voluta dal sovrano Filippo II. Nella ricostruzione effettuata dalla storiografia giuridica, personaggi come Rao hanno finito per identificare l'intero ceto dei togati siciliani costituendone l'unica immagine possibile.²⁵ Si tratta di una visione non condivisibile perché frutto di una lettura limita-

²³ Sulla visita generale condotta da Ochoa de Luyando, si rinvia a V. SCIUTI RUSSI, *Sicilia: Nobleza, Magistratura, Inquisición y Parlamentos*, in J. MARTÍNEZ MILLAN, M.A. VISCEGLIA (a cura di), *La monarquía de Felipe III: Los Reinos*, IV, Madrid 2008, 548-551; B. POMARA SAVERINO, *Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca*, Madrid 2011, 122-130.

²⁴ Cfr. G.E. DI BLASI, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia: Seguita da un'appendice fino a gennaio 1862*, Palermo 1880, 260-261.

²⁵ Una interpretazione simile è alla base di tutta la ricostruzione del ceto togato nei secoli XVI e XVII effettuata da V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit.

ta che non tiene conto della reale complessità della figura del giudice nella Sicilia in età moderna, e in quel particolare lasso di tempo che lambisce la riforma delle magistrature. Basterebbe, infatti allargare la prospettiva e guardare alla prammatica del 1569 non soltanto come il momento del fallimento degli obbiettivi politici perseguiti dalla corona ma soprattutto come il momento in cui i due mondi della prassi giudiziale e della dottrina giuridica si incontrano. Questo fu reso possibile proprio grazie all'attribuzione della maggior parte delle cariche disponibili nei tribunali supremi a giudici i quali erano scelti fra i giuristi più autorevoli dell'Isola. Solitamente quindi il supremo magistrato siciliano almeno a partire dalla seconda metà del XVI secolo, poteva anche essere un esponente della *scientia iuris*.

Si tratta di un fenomeno di notevole rilievo che porta con sé un clima culturale di cui si giova la scienza giuridica siciliana, che proprio tra la fine del XVI ed il primo scorcio del XVII secolo attraversa un periodo fecondo. In questo lasso di tempo, infatti, intorno al nucleo dei grandi tribunali del Regno di Sicilia si sviluppa e fiorisce, per impulso dei maggiori giudici-giuristi, una produzione tecnica legata all'attività delle Corti. È il segno dell'irrompere di una cultura propria di avvocati, ma soprattutto di magistrati – in buona parte anche professori o ex professori nelle università di Catania e Messina – i quali alle speculazioni teoriche di diritto comune tipiche dei corsi ufficiali universitari preferiscono le trattazioni tecnico-professionali legate alla prassi forense.²⁶

La dottrina giuridica siciliana sceglie dunque la materia del processo non solo come campo privilegiato per le sue riflessioni, ma anche e soprattutto per una interpretazione rivolta alla normativa regia che tale materia disciplina. Si tratta di un tentativo, da parte dei giuristi, di rimanere protagonisti in un ambito, quello delle procedure, che sempre più i sovrani tendevano ad attrarre tra le materie della propria legislazione.²⁷ Vedono la luce un gran numero di opere, ascrivibili a vari generi letterari, per mezzo delle quali la dottrina giuridica siciliana, reinterpretandolo, crea il diritto effettivamente applicato nelle aule dei tribunali. Questa attività interpretativa aveva fin da subito avuto ad oggetto il *Ritus Magne Regie Curie et totius regni Siciliae Curiarum*,²⁸ il più corposo intervento normativo sulle procedure giudiziarie avutosi nel *Regnum* dopo le Costituzioni di Federico II. Con il *Ritus*, emanato nell'ottobre del 1446, il sovrano Alfonso V il Magnanimo intendeva disciplinare la materia procedurale, sia civile che penale, nei tribunali della parte insulare del Regno di Sicilia, cercando in tal modo di rendere più agevole lo svolgimento dei processi.²⁹

²⁶ Per un simile fenomeno nell'Italia meridionale, in un ambiente da sempre assai attento alla prassi giudiziaria, cfr. E. CORTESE, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento* in M. BELLOMO (a cura di), *Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, 131 ss. (= *Scritti*, I, Spoleto 1999, in part. 105, 130-132).

²⁷ È questa una teoria elaborata da B. PASCIUTA, *Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali*, in A. GIORGI, S. MOSCARDELLI, C. ZARRILLI (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008)*, Siena 2012, 315-330, secondo la quale «normativa regia e riflessione giuridica sono dunque costantemente impegnate in una contrapposizione silenziosa che elegge come terreno di attività il processo e le sue sistemazioni» (316).

²⁸ Cfr. F. TESTA (a cura di), *Capitula regni Siciliae*, II, Panormi [ristampa a cura di A. ROMANO, Savaria Mannelli (CZ), 1999], I, 240-273.

²⁹ Sul *Ritus* alfonsoino si vedano B. PASCIUTA, *In regia curia* cit., 88-91; e F. MAZZARELLA, *Ius commune, ius proprium e ius singulare nella Sicilia quattrocentesca di Alfonso il Magnanimo*, in *Rivista Internazio-*

Già dalla fine del '400, la dottrina si era cimentata nell'interpretazione del *Ritus* alfon-sino, apportando commenti a singoli articoli del testo normativo, in trattazioni destinate alla pratica forense.³⁰ Ma è tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo che vedono la luce i due più significativi e diffusi commentari al *Ritus*, quelli di Giuseppe Cumia³¹ e di Marcello Conversano.³² Nel medesimo periodo, i giuristi siciliani si dedicano al commento di altre fonti normative vigenti nel *Regnum*. È il caso di Mario Muta, autore di commentari ai Capitoli del regno,³³ alle *Prammatiche*³⁴ e alle Consuetudini di Palermo,³⁵ o Mario Cutelli, che avvalendosi delle sue *notae politicae*, apporta un commento, in quattro libri, ai capitoli di Giacomo, Federico III, Pietro II e Martino.³⁶ Alla normativa statutaria cittadina sono invece dedicate le *Lucubrationes* sulle consuetudini di Messina, di Mario Giurba, pubblicate nel 1620.³⁷

Sempre nell'ambito della produzione dottrinale, un posto di rilievo va attribuito alle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali siciliani. Queste rappresentano forse l'esempio più fulgido della solida saldatura oramai avvenuta tra il mondo della dottrina e quello della prassi giudiziaria. Come è noto, la *decisio*, pur rimanendo un atto stragiudiziale che non coincide con la sentenza, da questa trae comunque spunto, quale ineludibile presupposto per una rielaborazione che diviene eminentemente dottrinale. Infatti, l'autore della *decisio*, che solitamente è uno dei giudici che aveva assistito alla controversia, crea un percorso il cui fine è quello di ricostruire l'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla pronuncia. Dalla fine del Quattrocento e per i due secoli successivi nelle diverse realtà statuali europee, al

nale di Diritto Comune 11, 2000, 197-247.

³⁰ Cfr. A. ROMANO, "Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984 e M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in Rivista Internazionale di Diritto Comune 1, 1990, 155-171.

³¹ G. CUMIA, *In Ritus Magnae Regiae Curiae ac totius Regni Siciliae curiarum Commentaria*, Panormi 1588.

³² M. CONVERSANO, *Commentaria super ritu regni Siciliae ... a Marcello Conversano collecta*, Panormi 1614.

³³ M. MUTA, *Capitulorum regni Siciliae ... lucubrationum*. VI, Panormi 1605-1627. I commentari, in sei tomi comparsi a Palermo fra il 1605 e il 1627, si riferiscono ai Capitoli che vanno dal regno di Giacomo a quello di Giovanni (1474). Su tale opera si veda diffusamente B. PASCIUTA, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino 2005, 93-103.

³⁴ M. MUTA, *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum*, Panormi 1622.

³⁵ M. MUTA, *Commentaria ... in antiquissimas felices Senatus populi que panormitani consuetudines*, Panormi 1644.

³⁶ M. CUTELLI, *Codicis legum sicula rum libri quatuor*, Messanae 1622. Come sottolinea B. PASCIUTA, *Placet Regie Maiestati* cit., 103-107, nelle sue *Notae politicae*, Cutelli fa trasparire la sua posizione di convinto assertore dell'assolutismo, proprio in virtù di ciò egli perora la trasformazione delle magistrature da temporanee a perpetue al fine di assicurarne la migliore gestibilità e governabilità nelle mani del sovrano.

³⁷ M. GIURBA, *Lucubrationum ... in omne ius municipale quod statutum appellant Senatus Populi que Messanensis*, Messanae 1620. L'opera, che fin dal proemio esalta la fonte consuetudinaria ed il ruolo del sovrano quale supremo garante degli ordinamenti particolari, consiste in un'esegesi sulle consuetudini messinesi, divisa in sedici capitoli, con specifico riferimento ad alcuni istituti di carattere privatistico quali la comunione tra coniugi, le successioni, i testamenti e la dote. Di notevole interesse sono anche le frequenti digressioni sulle norme statutarie delle principali città dell'Italia centrosettentrionale e sulle consuetudini francesi. Secondo M.T. NAPOLI, *Mario Giurba, e la "Iustitia politica" a Messina nel Seicento*, in *Studi in onore di E. Cortese*, Roma 2001, 448 ss. in realtà l'opera sarebbe la prima di quattro parti di un progetto, mai realizzato, volto ad un commento analitico dell'intero *corpus* statutario messinese.

consolidarsi dell'autorevolezza dei supremi tribunali e della loro giurisprudenza fa diretto seguito il fiorire ed il diffondersi delle raccolte di *decisiones* di tali corti. In questo periodo, infatti, nel solco tracciato da opere di successo quali quelle di Guy Pape per l'area francese o Matteo D'Aflitto per quella italiana, vedono la luce diverse centinaia di raccolte che collezionano la giurisprudenza di corti supreme tedesche, dei Paesi Bassi e della Scozia.³⁸

La circolazione e la diffusione delle raccolte di *decisiones* rappresenta, quindi, un fenomeno che coinvolge gran parte d'Europa. Anche la Sicilia si inserisce nel sistema della giurisprudenza europea. Il processo di stabilizzazione dei tribunali siciliani che aveva trovato concreta attuazione con la prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II, unito alla professionalizzazione delle corti, infatti, accresceva il prestigio delle decisioni da esse promananti. Le sentenze adottate con parere unanime da tre o più sommi giuristi-dottori, con esclusione di interventi di giurie o di giudici non togati, erano dotate di un altissimo grado di autorevolezza. Questi fattori portarono ben presto ad un fiorire anche nella parte insulare del *Regnum* di edizioni di *decisiones* dei maggiori tribunali locali.³⁹

La prima silloge di tal genere, composta dal giudice catanese Francesco Milanese,⁴⁰ viene pubblicata nel 1593 ed inaugura, per la Sicilia, una "serie" davvero fortunata. Ad essa fanno seguito le edizioni di numerose altre raccolte, i cui autori – Mastrillo,⁴¹ Intriglioli,⁴² Del Castillo,⁴³ Giurba,⁴⁴ Muta,⁴⁵ Caracciolo,⁴⁶ solo per citare i più noti – sono figure di spicco nel panorama dei giuristi e dei giudici siciliani del tempo.⁴⁷ Nel cinquantennio dal

³⁸ Cfr. H. COING (a cura di), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, pt. 2 Neuere Zeit (1500-1800), München 1976, 1113-1445.

³⁹ È comunque necessario ricordare che nonostante il ruolo di esempio svolto da Matteo D'Aflitto, fra la stampa della raccolta del giurista napoletano e quella dell'opera del primo decisionista siciliano trascorrono ben ottantaquattro anni, questo ritardo rappresenta il sintomo evidente della difficoltà incontrata da tale genere letterario ad attecchire nella cultura giuridica siciliana, nonostante la presenza in questi anni di giuristi di buona levatura e fama come, ad esempio, Blasco Lanza, Aloisio Settimo, Antonio Montalto e Pietro de Gregorio. Cfr. A. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze nel "Regnum Siciliae" (1130-1516)*, in J.H. BAKER (a cura di), *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, Berlin 1989, 270 s.

⁴⁰ F. MILANESE, *Aureae decisiones Regiae Curiae Regni Siciliae*, I-II, Venetiis 1593. L'opera fu pubblicata per la prima volta in Sicilia nel 1624 (Panormi), ma a causa delle idee politiche del suo autore, nel 1766 venne bruciata in piazza in quanto ritenuta lesiva delle prerogative regie. Milanese, infatti, era stato convinto assertore della necessità di giudicare le controversie tra i siciliani all'interno dell'isola, spingendosi a negare financo al sovrano la potestà di avocarle fuori dal Regno. Cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione* cit., 73.

⁴¹ G. MASTRILLO, *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi 1606.

⁴² N. INTRIGLIOLI, *Decisiones aureae Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi 1609.

⁴³ G.F. DEL CASTELLO, *Decisiones Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi 1613.

⁴⁴ M. GIURBA, *Decisiones novissimae Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae 1616.

⁴⁵ M. MUTA, *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi 1619.

⁴⁶ O. CARACCILO, *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi 1641.

⁴⁷ Per brevi profili dei giuristi sopra menzionati si vedano I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.-N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, 2 voll., Bologna 2013, ad v.; M.A. COCCHIARA (a cura di), *Diritto e cultura nella Sicilia medievale e moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, Soveria Mannelli (CZ) 1994, ad v. Sia pur datati, di notevole utilità sono anche

1600 al 1650 si contano addirittura oltre trenta edizioni di raccolte di *Decisiones*, che scemano poi a meno di dieci nel secondo scorcio del XVII secolo.⁴⁸

Di questo fiorente contesto culturale in cui prosperava la scienza giuridica siciliana a cavallo tra Cinque e Seicento, il giudice palermitano Garsia Mastrillo fu un esponente di primo piano, la cui fama superò i confini dell'Isola consacrandolo a giurista di rango europeo.

Garsia Mastrillo era un cadetto di una potente famiglia aristocratica palermitana impegnata nel ministero togato del *Regnum Siciliae* e del Regno di Napoli, nella milizia gerosolimitana, in importanti uffici ecclesiastici, e godeva di prestigiose parentele.⁴⁹ Nonostante avesse una formazione giuridica perfezionata per cinque anni presso lo *Studium* di Napoli, Mastrillo non poté tuttavia laurearsi nella città partenopea a causa di una prammatica del 30 settembre 1591 che impediva l'iscrizione nel Collegio dei dottori ai non cittadini. Riuscì comunque ad avere il consenso per discutere la prova finale presso lo Studio di Catania e il 15 luglio 1592 conseguì il dottorato *in utroque*.⁵⁰

Nel 1598 ottiene anche l'iscrizione al prestigioso Collegio dei dottori di Napoli, negatogli qualche anno prima. Il giurista palermitano non interromperà mai il suo rapporto con Napoli, vi si recherà, infatti, spesso nella qualità di patrocinatore presso il tribunale del Collaterale, ma soprattutto sarà un protagonista fondamentale per la diffusione in Sicilia della vivace cultura giuridica napoletana.⁵¹

Dalla fine del secolo XVI inizia il brillante *cursus honorum* di Garsia Mastrillo all'interno delle magistrature della parte insulare del *Regnum*. Divenne a più riprese, tra il 1598 ed il 1618, giudice della Corte Pretoriana di Palermo, della Regia Gran Corte, e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza. Oltre ad essere stato membro del Sacro Regio Consiglio, ed avvocato fiscale della Regia Gran Corte, Mastrillo fu anche giudice "aggregato" al tribunale del Sant'Uffizio per alcune particolari vertenze.⁵² La ventennale

V. LA MANTIA, *Storia della legislazione* cit., 69-93. Qualche notizia anche in D. ORLANDO, *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851, *ad v.*; G.M. MIRA, *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875, *ad v.*

⁴⁸ Pochissime e di scarso rilievo, sono invece le raccolte del secolo XVIII. Da una rapida lettura risalta subito come il genere sia oramai del tutto snaturato. Le raccolte contengono poche *decisiones*, solitamente non più di dieci, che riguardano prevalentemente la materia feudale. Chiaro è anche nello stile l'intento razionalizzante, tipicamente settecentesco, che si riscontra soprattutto nella scarsità delle citazioni dottrinali, adesso non più affastellate nei "chilometrici" corsivi, tipici della *decisio* classica, ma confinate in nota, a pie di pagina. Come esempio di raccolta di tal genere si veda quella di A. DE NAPOLI, *Decisiones tribunalis magnae regiae curiae sedis plenae Regni Siciliae in causis possessoriiis pro successione principatus Castri & terrae Cassari, marchionatus terrae Sortini*, Panormi 1780.

⁴⁹ Il padre, *iuris doctor*, proveniva da una ricca famiglia originaria di Nola, che si era stabilita a Napoli agli inizi del Cinquecento dando vita ad una dinastia di togati. Si trasferì a Palermo, con la famiglia, nel 1580 intraprendendo una rapida carriera nelle magistrature isolane. Fu giudice della Corte Pretoriana, del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, della Gran Corte criminale, agevolato dalla nobile famiglia della consorte, che vantava rapporti di parentela nella feudalità e nelle alte magistrature e una presenza nel ceto senatorio di Palermo da circa un secolo. Cfr. M.T. NAPOLI, *Mastrillo Garsia*, in *Dizionario biografico degli italiani* vol. 72, Roma 2008, 55-59.

⁵⁰ Fu addirittura il viceré di Sicilia Enrique de Guzmán, conte d'Olivares, a ordinare ai *Reformatores* dello Studio catane di rendere agevole il percorso di Garsia Mastrillo fino alla laurea. Cfr. G. PACE, *La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 9, 1998, 123-140.

⁵¹ Su questo tema, si rinvia a G. PACE, *La laurea del giurista* cit., 125 ss.

⁵² Cfr. B. PASCIUTA, F. DI CHIARA, *Mastrillo Garsia*, in *Dizionario biografico dei giuristi* cit., II, 1304-1305.

carriera di Mastrillo è costruita sull'alternanza tra i ruoli di avvocato e di giudice svolti nelle supreme corti giudiziarie del *Regnum*. Il ricoprire solamente cariche magistratali temporanee è un carattere che accomunai giudici siciliani che come Mastrillo, furono anche giuristi, per questa ragione nel corso della loro attività erano presenti più volte nei tribunali dell'Isola di ogni ordine e grado. Dal 1608, Mastrillo fu più volte in Parlamento nel braccio militare, quindi tra le fila della nobiltà feudale, in rappresentanza della madre, investita del titolo di marchesa di Tortorici da Filippo III. Mastrillo morì a Palermo nel 1620.

Lo stretto legame con la prassi forense influenza profondamente il giurista Garsia Mastrillo sia con riguardo ai generi letterari usati che alle tematiche affrontate nelle sue opere.

La fama di Mastrillo è in buona parte legata alle *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*. L'opera divisa in quattro volumi distinti, pubblicati tutti a Palermo (1606, 1610, 1621, 1624), raccoglie cento *decisiones* per ciascuno dei primi tre volumi, mentre il quarto ed ultimo, pubblicato postumo, ne contiene appena dieci.⁵³ Nella raccolta l'autore dà conto della sua lunga attività di giudice, riportando e rielaborando, sotto forma di *decisio*, le pronunce più significative del Concistoro della Sacra Regia Coscienza, oltre che degli altri tribunali del Regno, ricomprese tra il 1599 ed il 1619. Delle sentenze da lui collezionate, Mastrillo ha cognizione per essere stato, il più delle volte, giudice, o meglio, membro del collegio giudicante, nelle cause trattate. La maggior parte delle *decisiones* riguarda la materia feudale, la più dibattuta nei tribunali locali, particolarmente numerose sono pure le pronunce relative ai contratti di locazione e censo. Anche se meno frequenti, non mancano le sentenze riguardanti l'ambito penale, sia per quel che attiene all'aspetto sostanziale, con la trattazione di specifici reati quali omicidio, stupro e falso, che a quello processuale, con particolare rilievo oltre che alla competenza del Tribunale ad istituti processuali come la tortura.⁵⁴

In calce al primo volume della raccolta, Mastrillo aggiunge il *Consilium unicum pro ill. d. Aloysia Mastrilli et Corbera baronissa terrae Tortoreti contra eius vassallos*.⁵⁵ Si tratta di un parere che l'autore aveva reso nel 1600, a seguito della controversia intentata contro la madre dagli ufficiali di Tortorici che si opponevano all' infeudazione del loro territorio e rivendicavano un diritto di prelazione. Il *Consilium unicum* è significativo perché riguarda un tema, quello del feudalesimo, che sarà centrale in tutta la produzione scientifica di Mastrillo. Del feudo viene ricostruita l'origine, ma soprattutto si afferma l'idea, reiterata anche nelle opere successive, della preminenza della potestà baronale nei suoi rapporti con i vassalli e con la monarchia. La *communis opinio* che Mastrillo utilizza nel suo percorso dottrinale è quella a lui più "cara", sedimentata nella cultura giuridica napoletana e formata da autori partenopei quali Mario Freccia, D'Afflitto e De Ponte o dai feudisti d'Oltralpe, Zasio e Dumoulin.

La raccolta ebbe un notevole successo, tanto da essere oggetto, per tutto il Seicento, di

⁵³ G. MASTRILLO, *Decisiones Consistorii Sacrae* cit., ID., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, Liber Secundus*, Panhormi 1610; ID., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panhormi 1621; ID., *Decisionum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae, liber-quartus*, Panhormi 1624.

⁵⁴ Sul contenuto della raccolta di *Decisiones* di Mastrillo, si rinvia a F. DI CHIARA, *Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le decisiones di Garsia Mastrillo (1606-1624)*, in *Archivio Storico Siciliano* 32, 2006, 95-110.

⁵⁵ G. MASTRILLO, *Decisiones Consistorii Sacrae* cit., 306-327.

numeroso ristampe, sia in Sicilia che oltre i confini dell'Isola: a Venezia, Spira e Colonia.⁵⁶

Altra opera che contribuisce ad accrescere la fama di Mastrillo è il *De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus*, diviso in due parti, pubblicate entrambe, se pur separatamente, a Palermo nel 1616.⁵⁷ E' un trattato politico, nel quale l'autore analizza in maniera minuziosa origine, prerogative e limiti delle potestà magistratuali. Anche se aspramente criticato dalla storiografia ottocentesca per lo scarso livello di astrazione e gli scopi eminentemente pratici da cui muove,⁵⁸ risulta essere un'opera del tutto originale per la dottrina giuridica siciliana, poiché ben più confacente alla tradizione della trattatistica politica napoletana. Forse proprio per questa originalità godette di notevole fortuna tra i contemporanei in quanto veniva percepita come vera e propria fonte imprescindibile per la conoscenza del ministero togato nell'Isola.

La trattazione consta complessivamente di sei capitoli riguardanti: l'origine e la potestà sovrana di creare magistrati, le qualità di questi ultimi, la giurisdizione del principe, dei baroni e dei magistrati. Il sesto ed ultimo capitolo è infine dedicato ai metodi di verifica dell'operato dei magistrati attraverso gli strumenti del sindacato e della visita straordinaria. Soprattutto rispetto a quest'ultimo istituto, l'autore palesa una particolare ostilità. Durante la visita straordinaria iniziata nel 1605, la stessa in cui era stato pesantemente coinvolto Rao, Mastrillo era stato accusato "solamente" di negligenza nello svolgimento del suo ufficio di avvocato fiscale e condannato al pagamento della modesta somma di trecento scudi.⁵⁹ Si trattò di una condanna evidentemente lieve che non ostacolò la carriera di Mastrillo, ma che comunque gli diede lo spunto per criticare aspramente e riflettere sull'ingiustizia che si celava dietro al rito sommario utilizzato dai visitatori. Gli inquisiti, infatti, conoscevano le accuse ma non i nomi di coloro che li avevano accusati, si dava spesso rilievo decisivo per la condanna anche alle testimonianze anonime, ed infine le sentenze emesse dalla Giunta delle visite a Madrid, in assenza dei difensori, erano inappellabili.⁶⁰

Accanto alle due opere principali, Mastrillo si era dedicato, agli inizi della sua carriera nelle magistrature siciliane, alla pubblicazione dei trattati inediti del prozio, il celebrato giurista massinese Pietro de Gregorio, il *De vita et militia, de dote de paragio, de iudiciis causarum feudalium*,⁶¹ ed il *De concessione feudi*.⁶² Le due opere vengono completate con *additiones* nelle quali Mastrillo cita ampiamente autori quali D'Afflitto, De Franchis, De Ponte, oltre che Du Moulin e Zasio, segno, ancora una volta, di una profonda conoscenza della dottrina napoletana e d'Oltralpe. Sempre attingendo alla produzione di de Gregorio, nel 1601 Mastrillo fece pubblicare con proprie *additiones* il commentario *Ad bullam apostolicam Nicolai V et regiam pragmaticam Alphonsiregis de Censibus*, riguardante i contratti di censo.⁶³ L'opera ha la peculiarità di essere stata impressa con l'approvazione del viceré

⁵⁶ In particolare, l'opera venne ristampata a Palermo nel 1619 e nel 1620, a Venezia nel 1609 e nel 1624. Altre due ristampe vennero fatte a Spira nel 1615 e nel 1619 e nel 1660 a Colonia.

⁵⁷ G. MASTRILLO, *De magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus*, Panormi 1616. L'opera venne ristampata a Venezia nel 1617 e nel 1667, ed a Lione nel 1621 e nel 1622.

⁵⁸ In particolare l'opera fu aspramente criticata da V. LA MANTIA, *Storia della legislazione* cit., 78.

⁵⁹ Cfr. V. SCIUTI RUSSI, *Sicilia: Noblezza, Magistratura* cit., 202 ss.

⁶⁰ G. MASTRILLO, *De magistratibus eorum* cit., 241, 243, 301-303.

⁶¹ P. DE GREGORIO, *De vita et militia, de dote de paragio, de iudiciis causarum feudalium*, Panormi 1596.

⁶² P. DE GREGORIO, *De concessione feudi*, Panormi 1598.

⁶³ P. DE GREGORIO, *Ad bullam apostolicam Nicolai V et regiam pragmaticam Alphonsiregis de Censibus*, Panormi 1601.

Bernardino Cárdenas duca di Maqueda e dell'amico personale di Mastrillo, il potente Presidente della Gran Corte Giovanni Francesco Rao.

Alle volte si incontrano, ma più spesso sembrano seguire strade parallele le vite di Garsia Mastrillo e di Giovanni Francesco Rao. Comune è l'estrazione nobiliare di matrice feudale, così come per la maggior parte dei togati siciliani del tempo. Entrambi sono coinvolti, sia pur con accuse profondamente diverse, nella *visita straordinaria* iniziata in Sicilia nel 1605 e condotta da Ochoa de Luyando. Soprattutto sono due supremi magistrati. Ma proprio quest'ultima assonanza costituisce lo snodo dal quale le loro strade si dividono intraprendendo direzioni differenti. Rao e Mastrillo, infatti, restituiscono due immagini profondamente diverse del magistrato siciliano all'indomani della riforma del 1569. Due modi di utilizzare il ruolo istituzionale ricoperto.

La storiografia giuridica ha compiuto una scelta che è stata quella di far coincidere i caratteri del magistrato siciliano vissuto tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo con quelli di personaggi come Giovanni Francesco Rao. Giudici, solitamente presidenti perpetui in corti supreme che utilizzavano il ruolo apicale ricoperto all'interno dell'amministrazione statale per conseguire indebiti guadagni e per far confluire la propria famiglia tra le fila del baronaggio feudale. Magistrati che rappresentavano bene il fallimento di una riforma che mirava a creare anche in Sicilia, così come nel resto dei possedimenti spagnoli nella penisola italiana, un ceto togato indipendente dalla nobiltà locale e vicino al sovrano nella gestione dello Stato. Ma il quadro non sembra completo, perché non cala questa figura di giudice nella realtà culturale della Sicilia del tempo, nella quale la stabilizzazione dei supremi tribunali rappresentò, anche, un'opportunità sfruttata appieno dalla scienza giuridica. Questa metteva adesso al centro delle sue speculazioni il processo e utilizzava generi letterari idonei a rappresentare la crisi avvenuta tra dottrina e prassi giurisprudenziale. I protagonisti di questo fecondo periodo per la scienza giuridica siciliana erano giudici nei supremi tribunali e allo stesso tempo autorevoli giuristi.

Il magistrato siciliano, quindi, può anche essere identificato con un uomo di diritto come Garsia Mastrillo. Giudice non perpetuo nelle più alte magistrature del *Regnum*, ma soprattutto giurista di profonda cultura e ben inserito nel panorama intellettuale europeo. Lo attestano i suoi rapporti con Napoli, mai interrotti anche dopo l'ingresso nel prestigioso collegio dei dottori della città e confermati dalle numerose sottoscrizioni di giuristi napoletani, come Giovan Francesco De Ponte al *consilium* reso da Mastrillo in favore della madre nella causa feudale di Tortorici.⁶⁴ Ma l' "internazionalità" di Mastrillo è testimoniata soprattutto dalla fortuna della sua raccolta di *Decisiones*, ristampata nel corso del Seicento in gran parte d'Europa. La silloge, peraltro, costituiva un autorevole e costante punto di riferimento argomentativo nelle *Decisiones* del napoletano De Franchis e in quelle di Juan Pedro Fontanella dedicate alla giurisprudenza del Senato di Barcellona.⁶⁵ Il noto giurista valenziano Francisco Jerónimo de León, dimostra poi, attraverso le numerose citazioni, l'apprezzamento anche al di fuori dell'Isola, di altri autori siciliani oltre a Mastrillo. In particolare De León spesso fa riferimento a Milanese, a Intriglioli e a Giurba. I giuristi siciliani, quindi, grazie alla loro autorevolezza culturale riescono ad inserire le loro opere in quel sistema di citazioni reciproche che fonda lo *ius commune* dottrinale Cinque Seicentesco.

In definitiva, può forse affermarsi che figure come quelle di Mastrillo e di Rao non

⁶⁴ Sul tema si rinvia a G. PACE, *La laurea del giurista* cit., 138-140.

⁶⁵ Cfr. J. CAPDEFERRO I PLÀ, *Ciència y experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes*, Barcellona 2012, 99.

possono essere lette separatamente, come rappresentanti di due mondi diversi perché si correrebbe il rischio di offrirne una visione limitata e semplicistica, poco aderente alla realtà. Mastrillo e Rao rappresentano, invece la complessità di un unico mondo che è quello in cui vive e opera il giudice-giurista siciliano all'indomani della riforma giudiziaria del 1569.

Finito di stampare nel mese di novembre 2019
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220